

**Art. 368 Ricusazione del tribunale arbitrale**

<sup>1</sup> Una parte può ricusare l'intero tribunale arbitrale qualora l'altra parte abbia esercitato un influsso preponderante sulla designazione degli arbitri. Il motivo della ricusazione dev'essere comunicato senza indugio al tribunale arbitrale e all'altra parte.

<sup>2</sup> Il nuovo tribunale arbitrale è costituito secondo la procedura prevista negli articoli 361 e 362.

<sup>3</sup> Le parti hanno il diritto di designare nuovamente come arbitri i membri del tribunale arbitrale ricusato.

---